

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2922

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato GRANATA

Ordinamento della professione di guida turistica

*Presentata l'11 novembre 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che istituisce una nuova e rigorosa regolamentazione della professione di guida turistica è legata alla necessità di porre in essere azioni coerenti per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano attraverso un’attenta selezione delle professionalità preposte ad accogliere i viaggiatori affascinati dalla straordinaria stratificazione storica,

culturale, paesaggistica e ambientale italiana.

Si tratta di un testo finalizzato a introdurre un metodo univoco e coerente sull’intero territorio nazionale per la selezione e per l’accesso alla professione di guida turistica, in una visione consapevole della rilevanza rappresentata da queste professionalità nel trasmettere un’immagine positiva dell’Italia e all’altezza della sua tradizione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

## NORME GENERALI

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.

## ART. 2.

*(Tutela del titolo).*

1. Il titolo di guida turistica spetta esclusivamente a coloro che hanno conseguito la specifica abilitazione ai sensi della presente legge.

2. Per il riconoscimento del titolo professionale corrispondente a quello previsto dalla presente legge acquisito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato extracomunitario, si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

## ART. 3.

*(Definizione e oggetto della professione).*

1. Costituiscono attività riservate alla professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione *in situ*, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e

urbanistici, beni etnoantropologici e altri beni a testimonianza di un civiltà, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominata « Lista UNESCO », al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la corretta e aggiornata conoscenza del patrimonio oggetto della professione, con particolare riguardo alla presa di coscienza da parte del pubblico della fragilità del patrimonio culturale e ambientale e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni visitati.

2. Per visita guidata si intende una visita che consente di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale ed ambientale di cui al comma 1, mediante la conduzione e l'illustrazione operata da una guida turistica abilitata.

3. La professione di guida turistica è una professione specializzata con riferimento a un'area geografica determinata, della quale la guida turistica interpreta e trasmette al visitatore l'identità culturale, naturale e ambientale, socio-economica ed etnoantropologica.

4. Possono essere conseguite ulteriori specializzazioni:

a) per siti e per località con relativi beni culturali e ambientali dell'ambito territoriale di specializzazione, di cui all'articolo 4, comma 3;

b) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici specifici dell'ambito territoriale di specializzazione;

c) per settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione quali, a titolo esemplificativo, la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone disabili.

## ART. 4.

(Esercizio della professione).

1. È istituito il Collegio professionale delle guide turistiche, di cui al capo II.

2. L'esercizio della professione è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale di cui all'articolo 6 e all'iscrizione all'albo tenuto presso il collegio territoriale competente per il luogo nel quale l'abilitazione è stata conseguita, di cui al medesimo articolo 6.

3. L'esercizio della professione è consentito con riferimento agli ambiti del territorio nazionale per i quali è stata conseguita la specifica abilitazione, di seguito denominati «ambiti territoriali di specializzazione». Le regioni, d'intesa con il Consiglio nazionale di cui all'articolo 14, definiscono gli ambiti territoriali di specializzazione, regionali, provinciali e per specifiche aree geografico-culturali omogenee.

4. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei principi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee nella causa C/180/89 del 26 febbraio 1991 e in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con le regioni, sono elencati i monumenti storici e i musei nei quali l'attività di guida turistica è riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione professionale di cui al comma 2 o che operano in regime di diritto di stabilimento.

5. Per la tutela e per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di eccezionale interesse e di grande ri-

chiamo turistico, nonché per soddisfare le richieste di visitatori singoli o in gruppo, sono istituiti in ogni ambito territoriale di specializzazione presidi permanenti di guide turistiche presso i siti di maggiore attrattiva e presso i siti che si intendono valorizzare, individuati dalle soprintendenze competenti d'intesa con la regione e con il collegio territoriale. Le modalità di funzionamento dei presidi sono stabilite, d'intesa, dalle citate soprintendenze, dalle regioni e dai collegi territoriali.

ART. 5.

*(Albo professionale).*

1. È istituito l'albo professionale regionale delle guide turistiche, al quale possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* avere superato lo specifico esame di abilitazione previsto dall'articolo 6 ovvero essere stati abilitati all'esercizio della professione o avere ottenuto il riconoscimento del titolo acquisito in uno Stato estero ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

*b)* essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro autonomo, cittadini extracomunitari, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

*c)* avere il godimento dei diritti civili;

*d)* non avere subito condanne passate in giudicato per delitto colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice di procedura penale;

*e)* avere compiuto la maggiore età.

2. Nell'albo professionale regionale vengono istituiti uno o più elenchi distinti a seconda degli ambiti territoriali di specializzazione e del relativo percorso forma-

tivo, stabiliti per ogni regione. L'albo è tenuto e aggiornato annualmente dal competente collegio territoriale. È ammessa l'iscrizione a più albi o elenchi in presenza del possesso delle abilitazioni conseguite per i rispettivi ambiti territoriali di specializzazione.

3. Nell'albo professionale sono indicati i dati personali degli iscritti, l'ambito territoriale di specializzazione e le eventuali successive estensioni, nonché le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione. L'albo, previa revisione e aggiornamento, è pubblicato dalle regioni di norma ogni due anni o qualora se ne ravvisi la necessità.

4. La domanda di iscrizione all'albo, contenente i dati di cui al comma 3, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti al comma 1, deve essere inoltrata al consiglio del competente collegio territoriale, di cui all'articolo 15, il quale, accertata la regolarità della documentazione, rilascia all'iscritto la tessera professionale con l'indicazione dei dati di cui al citato comma 3.

#### ART. 6.

##### *(Esame di abilitazione).*

1. Sono ammessi all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: diploma di laurea in beni culturali — classe L-1, in lettere — classe L-10, in lingue e culture moderne — classe L-11, in storia — classe L-42, in archeologia — classe LM-2, in filologia moderna — classe LM-14, in filologia, letteratura e storia dell'antichità — classe LM-15, in scienze storiche — classe LM-84, diploma di laurea dell'accademia di belle arti.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre avere superato un corso di formazione specifica di livello universitario della durata di almeno 1.200 ore, organizzato dalle regioni, con la collaborazione dei collegi territoriali e delle università. Le regioni possono, ove lo ritengano oppor-

tuno, affidare l'organizzazione del corso al Consiglio nazionale di cui all'articolo 14.

3. L'esame di abilitazione deve garantire un'uniforme valutazione dei candidati ed è finalizzato ad accertare l'organica preparazione del candidato nelle discipline la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione nonché le sue competenze e capacità e, in particolare:

a) la conoscenza approfondita dei beni e dei siti, di cui all'articolo 3, comma 1, e del loro contesto storico, artistico e ambientale, nonché dell'ambito territoriale di specializzazione;

b) la conoscenza della storia e della cultura storico-artistica nonché economica e dei caratteri geografici, paesaggistici, naturalistici e ambientali dell'ambito territoriale di specializzazione;

c) l'esatta conoscenza di una o più lingue straniere e dei relativi riferimenti letterari attinenti all'ambito territoriale di specializzazione;

d) la conoscenza della legislazione turistica italiana ed europea e della legislazione nazionale in materia di beni culturali; dei compiti e delle norme di esercizio della professione nazionali ed europei, nonché della deontologia professionale;

e) le competenze e le capacità professionali nel dialogo interculturale e nelle tecniche di comunicazione, illustrazione e conduzione di gruppo.

4. L'esame di abilitazione si svolge in lingua italiana e si articola in:

a) una prova scritta consistente in un elaborato vertente sulle materie di cui al comma 3, lettere a) e b);

b) in prove orali vertenti sulle materie di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d);

c) in prove pratiche vertenti sulle materie di cui al comma 3, lettera e).

5. Le prove di cui al comma 4 hanno luogo ogni due anni e sono indette dalle regioni.

## ART. 7.

*(Corso di formazione specifica).*

1. Il corso di formazione specifica di cui all'articolo 6, comma 2, persegue i seguenti obiettivi, disciplinati ai sensi dell'allegato A annesso alla presente legge:

- a) obiettivi scientifici;
- b) obiettivi relazionali;
- c) obiettivi professionali;
- d) obiettivi educativi.

2. Per garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la formazione teorico-pratica deve essere orientata nell'ambito delle seguenti aree, con particolare riferimento all'ambito territoriale di specializzazione nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato B annesso alla presente legge:

- a) area storico-artistica;
- b) area archeologica;
- c) area storico-demo-etno-antropologica;
- d) area del diritto e dell'organizzazione;
- e) area delle discipline sociali e territoriali;
- f) area linguistica;
- g) area tecnico-professionale.

3. I singoli insegnamenti relativi a ciascuna area di cui al comma 2 sono strutturati nei seguenti settori:

- a) attività didattica;
- b) laboratori: approfondimento delle conoscenze tecniche, artistiche, artigianali e del restauro; laboratorio linguistico;
- c) formazione pratica: tecniche di illustrazione, comunicazione e conduzione di gruppo;
- d) tirocinio: visite guidate ed escursioni.



4. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono poste a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi di collaborazione per l'istruzione universitaria e con la categoria professionale.

ART. 8.

*(Estensione dell'abilitazione).*

1. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione e ad altre lingue possono partecipare agli esami di abilitazione indetti per tali località o a prove indette espressamente con cadenza semestrale in presenza di un congruo numero di domande di estensione, sostenendo per l'estensione territoriale soltanto le prove per l'accertamento delle conoscenze relative ai beni culturali del diverso ambito territoriale di specializzazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettere *a)* e *b)*; per l'estensione linguistica le guide turistiche possono partecipare alle prove di lingua degli esami di abilitazione indetti in qualunque zona del territorio nazionale.

ART. 9.

*(Commissioni di esame).*

1. Le commissioni di valutazione delle prove dell'esame di abilitazione per il rilascio del titolo professionale di guida turistica, delle prove per l'estensione dell'abilitazione e delle prove attitudinali per il riconoscimento del titolo acquisito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato extracomunitario sono costituite con delibera del presidente della giunta regionale, il quale nomina il presidente e sceglie i membri nell'ambito di terre designate dal competente collegio territoriale. Tali commissioni devono comprendere:

*a)* una guida turistica iscritta da almeno dieci anni all'albo professionale delle guide turistiche del territorio interessato, con funzioni di presidente;

b) soprintendenti per i beni culturali e ambientali competenti per territorio;

c) docenti universitari delle specifiche materie di esame;

d) guide turistiche che esercitano da almeno cinque anni per le prove pratiche relative a itinerari turistici, visite guidate e valutazione delle competenze e delle capacità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e);

e) docenti di madrelingua e guide turistiche che esercitano da almeno cinque anni per le prove di lingua straniera;

f) un membro nominato dalla regione interessata, con funzioni di segretario.

#### ART. 10.

*(Riconoscimento del titolo professionale acquisito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato extracomunitario).*

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare stabilmente la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento del titolo devono superare una prova attitudinale o frequentare un tirocinio concernenti la formazione specifica relativa all'ambito territoriale di specializzazione prescelto, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali. In caso di esito positivo, la guida turistica deve chiedere l'iscrizione all'albo professionale tenuto dal competente collegio territoriale di cui all'articolo 15.

2. I cittadini degli Stati non membri dell'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, sono soggetti alle disposizioni

dello Stato italiano vigenti in materia di immigrazione e, se in possesso dei requisiti prescritti, devono superare una prova attitudinale o frequentare un tirocinio concernenti la formazione specifica relativa all'ambito territoriale di specializzazione, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali.

## ART. 11.

*(Norme transitorie).*

1. Sono fatte salve le abilitazioni conseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono iscritti d'ufficio all'albo di cui all'articolo 5 coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritti ad albi, elenchi, registri o ruoli istituiti in materia di guida turistica ai sensi della legislazione vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

3. Agli esami di abilitazione eventualmente indetti prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia all'atto dell'indizione dei medesimi esami.

## ART. 12.

*(Ingresso gratuito).*

1. Le guide turistiche munite di tessera professionale di riconoscimento del competente collegio territoriale di cui all'articolo 15 hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti che costituiscono oggetto della professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati.

## ART. 13.

*(Compensi professionali).*

1. I compensi minimi per le prestazioni professionali delle guide turistiche sono stabiliti per ogni ambito territoriale di specializzazione dalla competente giunta

regionale, su proposta deliberata dal consiglio del relativo collegio territoriale.

## CAPO II

### COLLEGIO PROFESSIONALE

#### ART. 14.

*(Consiglio nazionale e sue attribuzioni).*

1. Il Collegio professionale delle guide turistiche è retto da un Consiglio nazionale composto da un numero di consiglieri pari al numero dei collegi territoriali di cui all'articolo 15, eletti uno per ciascun collegio territoriale dagli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 6, contestualmente all'elezione del consiglio di ciascun collegio territoriale. Tutti gli iscritti all'albo possono essere eletti a fare parte del Consiglio nazionale.

2. I componenti del Consiglio nazionale restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili; nel caso di decadenza per qualsiasi causa di un consigliere il collegio territoriale da questi rappresentato procede all'elezione del nuovo componente.

3. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio stesso e che può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, due vicepresidenti, un segretario e un tesoriere.

4. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:

*a)* garantire il rispetto dei principi della presente legge;

*b)* svolgere i compiti a esso assegnati in attuazione di obblighi comunitari;

*c)* giudicare dei ricorsi avverso le deliberazioni adottate dal collegio territoriale in materia di provvedimenti disciplinari, di tenuta degli albi professionali, di vertenze professionali e in materia elettorale;

*d)* esercitare funzioni di coordinamento dei collegi territoriali, proporre la costituzione di nuovi collegi ed esprimere

il proprio parere in caso di fusione o di scioglimento dei collegi;

*e)* designare i rappresentanti della categoria in commissioni, organi, enti, organizzazioni e manifestazioni a carattere nazionale e internazionale e, su richiesta del consiglio del collegio territoriale, in commissioni, enti e organizzazioni a carattere locale, provinciale e regionale;

*f)* formulare i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

*g)* approvare i regolamenti per il proprio funzionamento e determinare la misura del contributo annuale obbligatorio da corrispondere da parte del collegio territoriale in ragione del numero degli iscritti all'albo professionale nonché i costi per il rilascio di certificati di competenza del medesimo collegio;

*h)* determinare i principi deontologici ed elaborare le norme in materia di esercizio della professione, nonché i principi generali del tariffario professionale;

*i)* esprimere pareri e avanzare proposte in merito a leggi, regolamenti e altri provvedimenti inerenti la professione di guida turistica;

*l)* determinare le direttive finalizzate alla formazione, alla specializzazione, al perfezionamento e all'aggiornamento professionali e all'eventuale tirocinio;

*m)* collaborare con le autorità competenti per l'istituzione dei presìdi permanenti di cui all'articolo 4, comma 5, e, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della conoscenza, della valorizzazione e della promozione del patrimonio culturale e ambientale nonché del turismo culturale;

*n)* curare e promuovere i rapporti con le associazioni e con gli organismi italiani e stranieri formati da guide turistiche e da altre categorie di professionisti;

*o)* svolgere ogni altra funzione a esso attribuita dalla legge.

## ART. 15.

*(Collegio territoriale e sue attribuzioni).*

1. Il collegio territoriale è retto da un consiglio composto da un minimo di cinque consiglieri e in proporzione agli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 6, eletti tra i membri del collegio dall'assemblea di cui al comma 3 del presente articolo. Il consiglio resta in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili; esso elegge nel proprio ambito il presidente, due vicepresidenti, un segretario e un tesoriere.

2. Spettano al consiglio del collegio territoriale i seguenti compiti:

*a)* garantire l'osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito territoriale di specializzazione; vigilare sulla tutela del titolo e del corretto esercizio della professione con conseguente potere disciplinare sugli iscritti; esercitare azioni per reprimere l'esercizio abusivo della professione;

*b)* procedere alla formazione, alla tenuta, alla revisione e alla pubblicazione dell'albo professionale;

*c)* stabilire il contributo annuale obbligatorio dovuto agli iscritti per il funzionamento del collegio territoriale; percepire il contributo medesimo e quello dovuto da ogni iscritto, da destinare al Consiglio nazionale per il suo funzionamento;

*d)* formulare pareri in materia di liquidazione di compensi e di spese ai professionisti nonché di controversie professionali; rilasciare certificati e attestazioni relativi agli iscritti;

*e)* formulare i pareri richiesti dalle autorità e dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;

*f)* attuare iniziative di formazione, di specializzazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali nonché di eventuale tirocinio sulla base delle direttive del Consiglio nazionale;

g) collaborare con le autorità territoriali competenti, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della conoscenza, della valorizzazione e della promozione del patrimonio culturale e ambientale, nonché del turismo culturale del territorio di competenza;

h) svolgere ogni altra funzione a esso attribuita dalla legge.

3. L'assemblea è costituita dai membri del collegio territoriale; essa elegge il consiglio e il collegio dei revisori dei conti del medesimo collegio; si riunisce almeno una volta all'anno; approva il bilancio preventivo e consuntivo elaborato dal consiglio; esprime il proprio parere sugli argomenti sottoposti dal consiglio e proposti dai propri membri.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra gli iscritti nell'elenco dei revisori dei conti; è eletto ogni quattro anni e il suo mandato è rinnovabile per due sole volte. Compito del collegio dei revisori dei conti è controllare la tenuta dei conti e la gestione del bilancio.

#### ART. 16.

*(Procedimenti e sanzioni disciplinari).*

1. Le guide turistiche iscritte all'albo professionale di cui all'articolo 6 che nell'esercizio della professione si rendono colpevoli di abusi o di violazioni di legge o di norme di deontologia professionale sono sottoposte a procedimento disciplinare promosso dal consiglio del collegio territoriale di appartenenza o, se l'incolpato è membro del Consiglio nazionale o del convegno del collegio territoriale, dal Consiglio nazionale.

2. Le sanzioni, proporzionali alla gravità della violazione, sono:

a) il richiamo scritto, nell'ipotesi di mancanze lievi o di negligenze nel proprio operato;

b) la censura, consistente in una dichiarazione di biasimo che può essere

resa pubblica, nel caso di mancanze non lievi nell'esercizio della professione;

c) la sospensione dall'albo, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una durata pari o inferiore a due anni;

d) la radiazione dall'albo:

1) nel caso in cui l'iscritto ha riportato una condanna per delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

2) nel caso in cui l'iscritto è stato condannato con sentenza irrevocabile all'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni.

3. Le decisioni in materia disciplinare sono adottate dal consiglio del collegio territoriale o del Consiglio nazionale, ai sensi del comma 1, a maggioranza assoluta dei componenti e avverso i provvedimenti disciplinari emanati dal consiglio del collegio territoriale è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla data della notifica. I provvedimenti definitivi adottati dal Consiglio nazionale sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

4. L'interessato deve essere in ogni caso sentito dal presidente o dal consiglio del collegio territoriale di appartenenza e, in caso di ricorso ai sensi del comma 3, dal Consiglio nazionale.

5. In pendenza di un procedimento cautelare o disciplinare nei confronti di un iscritto all'albo, il consiglio del collegio territoriale competente può deliberare la sospensione cautelare dall'albo, sentito in ogni caso l'interessato.

#### ART. 17.

*(Divieti e sanzioni).*

1. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 3, in violazione



delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche.

3. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 6, fatta salva la fattispecie di cui all'articolo 4, comma 4.

4. È fatto divieto alle guide turistiche e a coloro che si avvalgono delle loro prestazioni professionali di applicare compensi minimi inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 13, salvo eccezioni stabilite dal competente collegio territoriale nel rispetto dei principi generali del tariffario professionale.

5. Nell'ambito di uno stesso servizio di accompagnamento a singole persone o gruppi, è fatto divieto di svolgere contemporaneamente le attività professionali proprie della guida turistica e dell'accompagnatore turistico a coloro che sono in possesso di entrambe le abilitazioni.

6. Chiunque viola i divieti e le prescrizioni della presente legge, fatte salve l'applicazione della legge penale e la potestà disciplinare del competente consiglio del collegio territoriale e del Consiglio nazionale, è soggetto alle sanzioni determinate con legge regionale.

ALLEGATO A

(Articolo 7, comma 1)

**PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO PER LA PROFESSIONE  
DI GUIDA TURISTICA****OBIETTIVI**

La formazione specifica finalizzata all'esercizio della professione di guida turistica si acquisisce con un percorso formativo di specializzazione per una specifica area geografico-culturale coincidente con un determinato ambito territoriale di specializzazione. È articolata in più indirizzi coincidenti con i distinti ambiti territoriali di specializzazione. La formazione specifica persegue:

*a) obiettivi scientifici:*

l'acquisizione di una vasta cultura basata sulla conoscenza approfondita di quanto costituisce oggetto della professione di guida turistica con riferimento all'ambito territoriale di specializzazione; in particolare, dei beni culturali e ambientali individuati dalla legislazione, ovvero di opere d'arte, musei, monumenti, gallerie e pinacoteche, mostre, centri storici, complessi architettonici, beni e siti archeologici e di quanto altro componga il patrimonio storico, monumentale, demo-etno-antropologico o altro, che costituisca testimonianza di civiltà o testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali, paesaggistici e culturali;

l'acquisizione di metodologie specifiche per l'analisi e la sintesi dei periodi storici e delle civiltà significative del territorio e per l'osservazione e l'analisi del paesaggio che metta in evidenza la sua evoluzione storica; la capacità di operare collegamenti significativi tra storia, arte e letteratura relative al territorio, inquadrati

nel più ampio quadro delle correnti storiche, artistiche, letterarie e del pensiero;

*b) obiettivi relazionali:*

l'acquisizione delle conoscenze linguistiche e culturali necessarie per guidare correttamente i visitatori in lingua straniera e che arricchiscano le capacità di dialogo e di mediazione interculturale con tali visitatori, l'acquisizione di conoscenze linguistiche relative al vocabolario tecnico necessarie per un'illustrazione e un'interpretazione del patrimonio corretta e aggiornata;

*c) obiettivi professionali:*

l'acquisizione della conoscenza diretta dei luoghi e delle località in cui sono situati i beni culturali e ambientali da illustrare e delle tecniche specifiche per l'illustrazione e l'interpretazione dei siti e dei beni, nonché le tecniche di comunicazione e conduzione in visita di persone singole o in gruppo, che permettano prestazioni di alto livello culturale tecnico e pratico;

la capacità di valorizzare i beni culturali e ambientali nella loro accezione più ampia, tramite l'attività di conoscenza, illustrazione, interpretazione e diffusione delle espressioni d'arte e dei valori storici, culturali e naturali del patrimonio stesso;

*d) obiettivi educativi:*

nello svolgimento della funzione didattica dell'attività di guida turistica, la capacità di tutelare e trasmettere la corretta conoscenza del patrimonio oggetto della professione, al fine di educare il

pubblico al rispetto dei beni visitati, rendendolo cosciente dei valori immateriali e irripetibili che rappresentano e delle loro fragilità e deperibilità.

#### STRUTTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA

La struttura dei programmi di formazione segue l'impostazione prevista dalla norma del Comitato europeo di normazione (CEN) UNI EN 15565:2008, con i necessari adeguamenti al sistema universitario italiano. L'iscrizione al corso prevede un esame preventivo in grado di accertare l'esatta conoscenza di una o più lingue stra-

niera, valutata in base a quanto previsto dalla citata norma del CEN. Gli indirizzi finalizzati alla formazione specifica per aree geografiche sono attivati in accordo e in collaborazione con i rappresentanti della categoria delle guide turistiche.

In singoli insegnamenti relativi ad ogni area prevista all'articolo 7, comma 2, della presente legge, strutturati secondo i quattro settori stabiliti dal medesimo articolo 7, comma 3, sono scelti per ogni specifico indirizzo corrispondente a una determinata area geografico-culturale coincidente con uno specifico ambito territoriale di specializzazione in base all'elencazione delle linee guida di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

## ALLEGATO B

(Articolo 7, comma 2)

## LINEE GUIDA DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA

CULTURA GENERALE			
AREE	ATTIVITÀ DIDATTICA	FORMAZIONE PRATICA	LABORATORI
<b>Aree storico-artistica e archeologica</b>	Conoscenze teoriche relative a materie storiche, artistiche, archeologiche e letterarie, inquadrato in un contesto europeo e interculturale, incluse teorie e tecniche delle arti e nozioni di teoria e tecnica del restauro.		Visite tecniche per l'approfondimento della conoscenza delle tecniche artistiche e del restauro.
<b>Area del diritto e dell'organizzazione</b>	Conoscenze relative al sistema politico e istituzionale internazionale, europeo e nazionale; etica professionale, deontologia e codici, carte, convenzioni internazionali del patrimonio culturale e ambientale e del turismo, legislazione nazionale del turismo e dei beni culturali.		
<b>Area tecnico-professionale</b>	Psicologia del turismo; turismo sostenibile; conoscenze di base relative al settore dell'economia e dell'industria del turismo e della professione di guida turistica.	Metodologie, tecniche e competenze specifiche della professione per l'interpretazione e l'illustrazione del patrimonio oggetto della professione per il dialogo interculturale per la comunicazione, e per la gestione di gruppi e di persone singole, anche portatori di particolari necessità e disabilità.	
<b>Area linguistica</b>	Linguaggio tecnico, in italiano e in lingua straniera. Nozioni generali di letteratura e di cultura del Paese di origine della lingua e dei maggiori Paesi di origine di visitatori parlanti tale lingua.		Laboratorio linguistico per l'apprendimento della terminologia e del corretto uso del linguaggio tecnico.

ARGOMENTI SPECIFICI ATTINENTI ALL'AREA GEOGRAFICO-CULTURALE DI ABILITAZIONE			
AREE	ATTIVITÀ DIDATTICA	FORMAZIONE PRATICA APPLICATA: TIROCINII	LABORATORI
<b>Area storico-artistica</b>	Storia politica, economica e sociale, storia dell'arte e dell'architettura, storia della letteratura italiana, con riferimento al territorio di esercizio. Personalità storiche e illustri proprie del territorio.	Visite per sopralluoghi ed esercitazioni pratiche <i>in situ</i> , nei maggiori siti, luoghi e monumenti, dell'ambito territoriale di specializzazione e in altri che rivestano particolare interesse culturale, artistico, storico, naturalistico e turistico.	
<b>Area archeologica</b>	Archeologia della civiltà del territorio; archeologia industriale.		Sopralluoghi a carattere tecnico.

<b>ARGOMENTI SPECIFICI ATTINENTI ALL'AREA GEOGRAFICO-CULTURALE DI ABILITAZIONE</b>			
<b>AREE</b>	<b>ATTIVITÀ DIDATTICA</b>	<b>FORMAZIONE PRATICA APPLICATA: TIROCINI</b>	<b>LABORATORI</b>
<b>Area storico-demo-etno-antropologica</b>	Storia delle civiltà e delle culture del territorio e delle attività ad esse connesse; storia delle tradizioni popolari, usi, costumi, folklore; etnomusicologia e arti dello spettacolo; storia delle religioni interessanti il territorio, mitologia; storia della scienza e della tecnica con riferimento alle produzioni interessanti il territorio.	Visite per sopralluoghi ed esercitazioni pratiche <i>in situ</i> , nei maggiori musei e luoghi dell'ambito geografico di abilitazione che rivestano particolare interesse per questa area.	Visite tecniche per l'approfondimento delle conoscenze in campo scientifico e tecnico.
<b>Area del diritto e dell'organizzazione</b>	Istituzioni politiche amministrative regionali e territoriali, legislazione e organizzazione turistiche territoriali.		
<b>Area delle discipline sociali e territoriali</b>	Sociologia dell'ambiente e del territorio; sociologia del turismo; geografia e geologia; architettura ed evoluzione storica del paesaggio urbano e rurale.		
<b>Area linguistica</b>	Letteratura straniera relativa al territorio di esercizio e letteratura di viaggio della lingua straniera prescelta.		

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*16PDL0032550\*